

anno V, n. 1

gennaio-aprile 1997

ROMA

moderna e contemporanea

rivista interdisciplinare di storia

ESTRATTO



ARCHIVIO GUIDO IZZI

RIFORMARE IN ANTICO REGIME.
LA COSTITUZIONE DI PAOLO V E I LAVORI PREPARATORI
(1608-1612) *

*Furono giustiziati in una mattina trenta
huomini d'ordine di Mons.^r Guidone Cummo-
lese governatore di Roma, uno di quelli si fece
dare elemosina da spettatori, la fece dare ad
un corsore acciò citasse il governatore a com-
parire avanti il tribunale di Dio fra certo tem-
po; il Governatore se ne rise, al tempo termi-
nato morse***

Posfactum in qualità di prologo

Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 1652 Francesco Michieli, che dal 1641 al 1648 era stato giudice di Corte Savella, il tribunale romano di cui era titolare l'omonima famiglia baronale, venne arrestato insieme ad un giovane notaio e al detentore di uno dei due uffici notarili facenti capo alla magistratura con l'accusa di estorsione e usurpata giurisdizione. Gli s'imputava infatti di avere «cognosciuto et deciso più et diverse cause criminale, cioè di stupri, ferite, bastonate, furti et simile, il che non poteva fare in modo alcuno perché non havea tal facultà anzi ha esceduto alla Reforma di Paolo V et al breve di Urbano octavo spedito sotto li 9 febraro 1628 [...] et così ha malamente estorto a poveri carcerati et inquisiti in detto tribunale diverse quantità di denari»¹. Nominato dal principe Savelli e approvato dal governatore Giovan Battista Spada, il Michieli, di fronte alle accuse che nel corso degli esami andavano configurando una violazione sostanziale delle norme relative all'amministrazione e alla giurisdizione del tribu-

* Abbreviazioni: ASC =ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO; ASR =ARCHIVIO DI STATO DI ROMA; ASV =ARCHIVIO SEGRETO VATICANO; BAV =BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA.

Questo articolo costituisce il primo contributo di una ricerca in corso sulla documentazione e sui temi presentati.

** BAV, *Capponiano* 63; M. A. VALENA, *Cose notabili occorse in Roma dall'anno 1576 all'anno 1649*, cc. 165r-192v, c. 172v (a. 1594).

¹ ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Processi*, sec. XVII, b. 452, c. 1r-v. Sulla magistratura, cfr. N. DEL RE, *La Curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1993, cap. II, *La Curia Savella* e, per quanto riguarda le facultà spettanti al giudice, pp. 110-128.

nale, dichiarava di aver giudicato «cause leggere che in questo parte io me l'intendo con Mons.r Governatore pro tempore perché se ci era qualche causa un poco relevante dependeva dalla volontà di Mons.r Governatore se voleva che io la facesse o nò, et così mi governavo in fare quello che ordinava Mons.r Governatore [...] et del restante poi io facevo senza partecipazione de' superiori alcune cause de pugni, qualche sassata, qualche bastonata, qualche truffa, contraventione de monitorii et altre cose simili che in questo mi sono regolato sempre conforme lo stile di quel tribunale e conforme quello che hanno fatto li miei antecessori et tutto quello che facevo era sempre sotto l'occhi di Mons.r Governatore»². La presenza costante ed attenta del governatore esauriva ogni responsabilità dell'operato del Michieli che rivendicava di essere «stato a sindacato circa la mia giudicatura di Corte Savella non in fine del mio officio come si dimanda ma ben si tre o quattro volte in ogni settimana avanti Mons.r Governatore pro tempore avanti del quale ricorrevano giornalmente quelli che erano processati et haveano causa in detto tribunale» e che «non solo havea notizia de quello che si faceva in quel tribunale mediante li recorsi delle parti, ma anco perché nelle visite tanto pubbliche come nelle segrete vedeva li carcerati che ci erano et le cause che si facevano»³. La partecipazione del fiscale, il cui sostituto aveva assistito alle cause, sottoscritto tutti gli atti e «se occorre pagare qualche pena [...] ha ricevuto la sua vigesima»⁴, e la certezza di irregolarità che si compivano nel tribunale⁵ si aggiungevano a bilanciare le responsabilità del giudice inquisito, il cui comportamento — non mancava di ricordare costantemente — era sempre stato coerente con lo stile invalso nella Curia e con le consuetudini seguite dai predecessori e talora, come nel caso della durata dell'incarico⁶, più prossimo a quanto previsto dalle norme. Sotto questo profilo, il documento che definisce le facoltà del magistrato e del tribunale nel suo complesso è, secondo Michieli, la *Constitutio super Reformationem tribunalium Urbis* di Paolo V⁷, che egli affermava di avere «letta et veduta più volte non solo in questo particolare del'autorità che ha il giudi-

² ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Processi*, b. 452, c. 8r.

³ *Ivi*, cc. 44 e 8r-v. Una conferma di questo diturno sindacato proviene da G. B. SCANAROLI, *De visitatione carceratorum*, Romae, typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1675, p. 117, cit. in N. DEL RE, *La Curia*, cit., p. 123.

⁴ *Ivi*, c. 27r.

⁵ Cfr. *Ivi*, c. 22r.

⁶ *Ivi*, c. 45r-v e in generale c. 29r.

⁷ *Bullarium privilegiorum ac diplomatum romanorum pontificum*, opera et studio C. Coquelines, Romae, typis ac sumptibus H. Maynardii, 1745, t. V, p. IV, n. 189, *Universi agri dominici* (1 marzo 1612).

ce di C. Savella, ma anco per altro particolare concernente la curialità che si contengono in detta Reforma di Paolo V necessario per li curiali che esercitano la professione»⁸. Se l'accusa associava il provvedimento paolino e le concessioni accordate da Urbano VIII a Bernardino Savelli, richiamando la costituzione di Gregorio XIII *Dum recte administrandae*⁹, Michieli, incalzato dalle obiezioni del giudice, operava una distinzione tra i documenti legislativi e pretendeva «in puncto iuris di sostenere [che] la iurisdictione esercitata da me sia stata bene esercitata non solo per la Reforma di Paolo V ma per le bolle di Sisto quarto e Giulio II toccanti la iurisdictione del Maresciallo et per le ragioni dette di sopra»¹⁰, negando al contempo di conoscere gli altri provvedimenti¹¹.

La vicenda del giudice di Curia Savelli è destinata a concludersi, per ragioni che solo in parte contemplano i fatti di cui era accusato il magistrato, con la soppressione del tribunale decisa da Innocenzo X il 7 aprile 1652¹², in un momento particolarmente delicato della storia giudiziaria della città¹³. I molti elementi

⁸ ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Processi*, b. 452, c. 9r. Per quanto riguarda l'osservanza della costituzione relativamente ai costi delle cause e alla spartizione delle entrate tra giudici, notai e l'ufficio, cfr. *Ivi*, c. 16v.

⁹ Cfr. il testo della costituzione in *Bullarium*, cit., t. IV, p. III, n. 41 (1575) e il breve in N. DEL RE, *Il maresciallo di Santa Romana Chiesa custode del Concilione*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1962, pp. 121-123.

¹⁰ ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Processi*, b. 452, cc. 28v-29r. I *Capitula declaratoria iurisdictionum Curiarum Urbis* di Sisto IV in *Statutorum Almae Urbis Romae sive iuris civilis quo hodie Romanus Populus utitur libri quinque...*, Romae, apud Antonium Bladium, 1567, l. VI *Privilegia, immunitates, indulta et exemptiones...*, p. 10 (12 luglio 1473) e la bolla di Giulio II *Decet Romanum Pontificem*, in *Bullarium*, cit., t. III, n. 35, pp. 333-334, par. 5 (28 marzo 1512).

¹¹ ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Processi*, b. 452, cc. 29r e 42v-43r.

¹² Il testo del chirografo, che ricapitolò gli avvenimenti di cui era stato protagonista Michieli, in BAV, *Editti 1651-1654*, cc. 48v-49v. Poche settimane prima Innocenzo X aveva disposto una revisione delle carceri di Curia Savelli al fine di operare un allargamento della struttura, ma vista l'impossibilità di realizzare il progetto preferì avviare la costruzione di un nuovo impianto, le Carceri nuove, che comportò l'abolizione della magistratura: cfr. su ciò N. DEL RE, *La Curia*, cit., pp. 124-128.

¹³ Nel 1652, e negli stessi mesi in cui si svolgeva la causa contro Francesco Michieli, tramontava tragicamente la parabola del sottodotario di Innocenzo X Francesco Canonici che, per gli illeciti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, veniva condannato alla pena capitale, eseguita il 15 aprile. Contemporaneamente, ma senza relazione diretta con questi fatti, diversi magistrati e ufficiali, tra cui il capitano delle appellazioni e il fiscale di Campidoglio, il luogotenente criminale del Governatore e quello del Vicario, il bargello del Governatore e il notaio degli ebrei, furono inquisiti e sostituiti nei loro incarichi, come risulta dalla documentazione processuale e da fonti memorialistiche dell'epoca: cfr. ad esempio gli *Avvisi* di quell'anno in BAV, *Ottob. Lat.* 2458, p. I e G. GIULI, *Diario di Roma*, a cura di M. Barberito, Roma, Editore Colombo, 1994, vol. II, *ad annum*.

che in essa si ritrovano definiscono i caratteri della giustizia esercitata e sperimentata a Roma e non sono estranei alla volontà di provvedere ad un miglior funzionamento delle istituzioni che aveva ispirato la costituzione *Universi agri domini* di Paolo V, il testo legislativo che Francesco Michieli aveva indicato quale termine definitivo del proprio operare e che ne aveva legittimato la scomparsa come magistrato. Pertanto, tra le numerose testimonianze di natura normativa e culta che nel corso del XVII secolo riconoscono la collocazione particolarmente prestigiosa del provvedimento paolino tra le fonti relative ai tribunali operanti nella capitale, la storia dell'ultimo magistrato di Corte Savella non sembra tra le minori da ricordare, riecheggiando il suo appello l'inutile protesta di un giurista d'inizio Seicento cui non bastò a salvarsi dalla condanna l'aver elevato *ad sidera* quel medesimo documento¹⁴.

Paolo V e la riforma dei tribunali

La *Universi agri domini* si presenta come un intervento dotato di organicità e completezza tali da avere quale antecedente solo un analogo testo di Pio IV e da costituire l'orizzonte normativo che regola l'apparato giudiziario e il suo funzionamento fino al pontificato di Innocenzo XI¹⁵. Il provvedimento fu l'esito dei lavori di una congregazione istituita all'uopo che iniziò i suoi incontri nel mar-

zo del 1608 sotto la presidenza del cardinal nepote Scipione Borghese. Di quelle settimanali sedute, succedutesi per due anni e mezzo, si sono conservati i verbali raccolti dal decano degli uditori rotali Francisco Peña¹⁶. Si tratta di una documentazione che illumina dall'interno il processo di elaborazione della costituzione, consente di ricostruire le relazioni tra i soggetti a diverso titolo interessati dall'esercizio della funzione giudiziaria e fornisce un contributo unico per l'analisi del contenuto e per una valutazione complessiva dell'attività legislativa papale.

Fin dall'inizio del pontificato Paolo V, di cui è nota la formazione segnata-mente giuridica e l'esperienza maturata come editore della Camera Apostolica (1593), Vicario di Roma (1603) e membro dell'Inquisizione, aveva dato prova di fermezza e rigore nel voler perseguire i reati e aveva dimostrato pari volontà di provvedere al sistema nel suo complesso, dando forma ad una progettualità coltivate probabilmente durante l'esercizio delle responsabilità giudiziarie¹⁷. Avvicinato a Clemente VIII sotto il profilo della cura riservata agli affari civili e spirituali — un papa che secondo un contemporaneo «nell'amministrazione della giustizia [...] aveva voluto seguire le massime più severe, più tosto che le piacevoli, e più tosto imitare in questa parte il governo rigido di Sisto quinto che il troppo indulgente di Gregorio decimotercio»¹⁸ —, gli interventi legislativi precedenti al 1608 si presentavano eloquenti dell'indirizzo politico che il Borghese intendeva imprimere a questo ambito di governo. Accrebbe, infatti, le prerogative

¹⁶ I verbali delle sedute dall'inizio del marzo 1608 alla fine di agosto del 1609 sono registrati in un manoscritto intitolato *Ordinationes super reformatione tribunalium Urbis Romae et status Ecclesiastici* in BAV, Vat. Lat. 5427, quelli riguardanti gli incontri dal settembre 1609 al settembre 1610 sono raccolti invece in un volume, segnalato già da L. von Pastor (*Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, Roma, Desclée, 1962, vol. XII, p. 63, n. 11), e conservato presso l'ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, *Resolutiones factae in congregatione super reformatione tribunalium Romanae Curiae sub Paulo V a die 14 martii 1608, manu Franc. Penite Rotae auditoris*. In ASV, *Fondo Borghese I*, 28, cc. 258r-289v sono riportati i capitoli discussi tra il 14 marzo e il 27 giugno 1608 con un breve resoconto delle singole discussioni.

¹⁷ È quanto si evince dall'anonimo giudizio dato in BAV, *Barb. Lat. 2670, Pauli V pont. max. vita compendio scripta*, cc. 9v-10r. Per la valutazione in numerosi studi dedicati alla Curia durante il regno di Paolo V manca uno studio esaustivo sul pontificato e sulla precedente attività di un cardinale ricordato per il suo tratto «politico».

¹⁸ G. BENTIVOGLIO, *Memorie e lettere*, a cura di C. Panigada, Bari, Laterza, 1934, pp. 34-35. Sempre a proposito dell'Aldobrandini, l'ambasciatore P. Paruta osservava che, sebbene l'ambiente criminale fosse amministrato dal governatore «il quale per l'ordinario suole expedire queste cose da sé [...] il presente pontefice vuole che anco di queste, quando i casi sono gravi, gli sia dato parte, con meraviglia certo di tutti come possa anco a queste cose minime, e ove non si conviene rispetto alcuno di stato, applicar l'animo e il pensiero», *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, a cura di E. Alberi, Firenze, Soc. ed. fiorentina, 1857, ser. II, t. IV, p. 418.

¹⁴ Il riferimento è alla dichiarazione rilasciata da Sebastiano Guazzino durante il processo intentatogli nel 1615 da Prospero Farinacci. Contro le accuse riguardanti il contenuto del suo *Tractatus ad defensam* il giurista affermava: «desidero bene che V. S. mi favorisca raccogliere quello che ho detto in onore del mio principe, della sua Riforma, della Sacra Consulta, del santo Offizio et de tutti li altri tribunali con difendere ancora la corte di Roma dalli scrittori che volevano detrarre all'integrità di essa corte perché il principe mio signore in più luoghi sempre lo chiamano clemtissimo giustissimo et sapientissimo, la Riforma in tutte le occasioni l'essalto ad sidera, il tribunale della Consulta gli dō epiteti di giustissimo et equissimo, il medesimo del tribunale del s. Offizio et di altri et la Corte in genere dico infenite cose in sua laude», ASR, *Tribunale criminale del Governatore*, *Processi*, b. 123, c. 475r.

¹⁵ Pone in luce esplicitamente tale aspetto il cardinale G.B. De Luca ricordando che «ultra antiquiores Constitutioni Alexandri VI et aliorum, habemus recentiores Pii IV et Pauli V cum quibus tribunalia reguntur», *Theatrum veritatis et iustitiae*, Lugduni, sumptibus J.A. Cramer et P. Ferrachon, 1697, t. XV, p. II, *Relatio Romanae Curiae forensis*, disc. XXVII, 8. La bolla di Pio IV *Cum ab ipso* del 31 giugno 1562 in Bullarium, cit., t. IV, p. II, n. 68. Conferme da parte dei pontefici del contenuto della costituzione si riscontrano nel 1663 e nel 1668, cfr. C. DONATI, «Ad radicatus submovendum»: materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII, in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Atti del Convegno di Studio (Lecce, 11-13 dicembre 1991), a cura di B. Pellegrino, Galatina, Congedo, 1994, pp. 159-178, p. 172, n. 42.

della congregazione del Buon Governo sulla cognizione delle cause e le pene dei malefici e ne definì in seguito le competenze in materia contenzioso-amministrativa¹⁹; contemporaneamente revocò ai superiori degli ordini religiosi la facoltà di giudicare cause di pertinenza del tribunale dell'Inquisizione e portò a dieci il numero dei cardinali del S. Ufficio²⁰. In concomitanza con l'esordio dei lavori della congregazione, il primo marzo 1608, venivano stigmatizzati gli atteggiamenti vessatori dei notai criminali e circa due mesi più tardi, il 25 aprile, un bando generale ricapitolava le direttive per la repressione della criminalità e del brigantaggio²¹. Al contempo il pontefice procedeva sul piano propriamente ecclesiastico: impose ai vescovi la residenza, ripristinò l'attività della congregazione per la riforma della Chiesa secondo i dettami tridentini²², promosse, proprio tra il 1607 e il 1608, la revisione dei libri sacri e nel 1612 istituì una congregazione per la stesura del Rituale romano, edito due anni più tardi. L'attenzione e la cura prestata ai testi normativi e di carattere procedurale, sia laici che ecclesiastici, si estese anche alla legislazione municipale che nel 1611 venne data alle stampe in una nuova edizione, la prima commentata dalla promulgazione sotto Gregorio XIII, a cura del giurista L. Galganetti²³.

Ai lavori della congregazione per la riforma dei tribunali si riaccordò quindi l'ipotesi di concentrare in un'unica sede le diverse magistrature. Un *Avviso* della fine del 1608 riporta la notizia che, prospettandosi la possibilità di sostituire a capo della Tesoreria il neocardinale L. Capponi, mons. Rucellai intendesse vendere il palazzo in via del Corso per far fronte all'impegno finanziario e che acquirenti probabili sarebbero stati i Borghese, i quali in tal caso avrebbero lasciato il complesso che avevano fatto costruire alla Camera Apostolica «che lo pagò contanti quel che vale per mettervi dentro i tribunali di Roma come il Governatore, Auditore della Camera, la Ruota et anco il notari del Vicario con mons. Vicegerente»²⁴. La connessione tra i due eventi, l'istituzione della congregazione

¹⁹ Costituzione del 4 giugno 1605 e breve del 23 novembre 1607, entrambi in ASV, *Bandi sciolti*, 1601-1626.

²⁰ Bolla del 1 settembre e lettera apostolica del 30 ottobre 1606, rispettivamente in ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. V, t. 236, p. 219 e *Ivi*, arm. IV, t. 31, p. 71.

²¹ ASR, *Bandi*, vol. 10.

²² Un avviso della fine del gennaio 1608 annunciava infatti che «la congregazione della Riforma già molti mesi dismessa hier mattina d'ordine del papa si ricominò a tenere avanti a mons. r. Fidele vicegerente, alla quale interverranno il vescovo d'Anagni mons. r. Ortensio il s. r. Fagnani et mons. r. Vaccaro et per segretario di essa il s. r. Giacomo Bonetti» (BAV, *Barb. Lat.* 6341, c. 16v).

²³ *Statuta Ainae Urbis Romae...cum glossis D. Leandri Galganetti*, Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1611.

²⁴ BAV, *Urb. Lat.* 1076, p. I, c. 861v.

e le voci relative all'attuazione di un progetto accarezzato fin dal pontificato di Giulio II, ripreso da Sisto V e Alessandro VII e realizzato da Innocenzo XII nel 1695²⁵, indica in modo inequivocabile la qualità delle intenzioni paoline di riforma e rafforza l'idea che esista un modello comune d'azione dei pontefici più risoluti nel provvedere all'amministrazione della giustizia, in cui trovano spazio la produzione legislativa, la volontà di rendere visibile l'intervento sulle istituzioni predisponendo una sede unica delle magistrature, reputata di grande beneficio per il pubblico, e un'ampia disponibilità a concedere udienze e a fare di ciò un momento importante dell'attività di governo²⁶.

Le ragioni della riforma sono dichiarate nell'esordio della costituzione, dopo il proemio, con espressioni in cui si coniugano il rispetto della tradizione e la volontà di innovazione. Il legame di continuità costituito dal richiamo ai pontefici che si sono distinti in questo ambito di governo, Paolo III e Paolo IV, Pio IV e Pio V, Gregorio XIII e Sisto V, definisce il profilo dell'intervento e allo stesso tempo lo giustifica, poiché solo il rispetto di quanto nel passato è stato fatto rende opportuno ripristinarne l'assetto primigenio, perduto «successu temporis», e restituire alle istituzioni «debitus decor ac forma sicut postulant iustitiae ratio et publica utilitas»²⁷. Questo obiettivo, che prospetta anche implicitamente il metodo di lavoro da seguire nei lavori preparatori, viene espresso nel proemio che inaugura i resoconti delle sedute in termini più circoscritti, come desiderio del papa che «in omnibus tribunalibus Urbis et Status ecclesiastici praesertim criminalibus causas candida fide et incorrupte tractari»²⁸, mentre secondo l'iscrizione apposta sotto l'affresco che celebrava l'iniziativa Paolo V aveva ordinato «urbis tribunalia in meliorem statum restitui»²⁹. Il richiamo alla *publica utilitas*, a differenza

²⁵ Cfr. M. ROSA, *Aspetti del pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme*, cit., pp. 9-22, pp. 17-18. Per quanto riguarda la realizzazione della Curia innocenziana e i precedenti tentativi, senza alcuna menzione di quello paolino, data anche l'assenza di un progetto architettonico cui fare riferimento, cfr. C. DONATI, «Ad radicatus submovendum», cit., pp. 164-168; M. TAFURI, *Il Palazzo dei tribunali*, in *Via Giulia, una utopia urbanistica del Cinquecento*, a cura di L. Salerno, L. Spezzaferrò, M. Tafuri, Roma, Staderini, 1973, pp. 314-322; P. PORTOGHESI, *Roma barocca*, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 333-334.

²⁶ Secondo L. von Pastor (*Storia*, cit., p. 43), «durante i primi anni Paolo V fu quasi troppo liberale nel concedere udienze. Più tardi infatti si dovette introdurre una limitazione nei ricevimenti». Anche Innocenzo XII avrebbe fatto proprio questo aspetto del governo all'inizio del pontificato, tra 1691 e 1695: cfr. su ciò C. DONATI, «Ad radicatus submovendum», cit., pp. 163-164 e in generale tutto il saggio per un confronto con Paolo V sulla riforma dei tribunali e della giustizia.

²⁷ *Bullarium*, cit., t. V, p. IV, n. 189, p. 23, par. 1.

²⁸ BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 1r.

²⁹ Cfr. A. ROCCA, *Opera omnia*, Romae, ex typographia S. Michaelis ad Ripam, 1719, t. II, p. 365. Sull'affresco, cfr. in questo numero il saggio di B. Cirulli.

La congregazione

La congregazione per la riforma dei tribunali si riunì per la prima volta il 14 marzo del 1608 e le sedute si susseguirono ininterrottamente con regolarità settimanale fino all'autunno 1610 quando, ultimata la fase deliberativa, si passò alla redazione del testo, edito definitivamente due anni più tardi, il 1° marzo 1612³⁶.

Gli avvisi contemporanei, segnalando di volta in volta questi avvenimenti, confermano la scansione cronologica, seppur con le oscillazioni e le imprecisioni che caratterizzano la fonte. Si lascia intendere, ad esempio, che nel marzo del 1608 si fosse già affrontato e risolto il problema degli organi criminali e che pertanto la commissione fosse incaricata esclusivamente dell'esame delle curie civili³⁷, assimilando probabilmente «una riforma dei tribunali criminali» al «bando contro criminalisti» del 1 marzo³⁸. E se da una parte, preannunciando con eccessiva tempestività la pubblicazione dei provvedimenti riguardanti le magistrature, si sottovalutano la durata dei lavori della congregazione e, di conseguenza, gli intenti di sistematicità e organicità cui mirava il pontefice nell'affidare l'incarico³⁹, dall'altra parte non mancano i dubbi sui risultati concreti dell'iniziativa, «et si sta vedendo ove habbia da parare perché alla fine si crede non ci si farà niente perché in questi officij del civile ci hanno interesse et camera et camerari et però altre volte si è fatta prova di riformarli, et non si è fatto niente»⁴⁰.

A questi commenti sull'esordio della congregazione non faranno seguito altre informazioni, nelle raccolte degli avvisi, fino al marzo del 1610, quando si è ormai concluso l'esame collegiale delle principali magistrature⁴¹, e un analogo si-

³⁶ Nel verbale del 24 settembre 1610 la seduta viene indicata come l'ultima, sebbene vi sia stato ancora almeno un incontro in novembre (ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 288r e 305r).

³⁷ «Si scrisse già che s'era mandata fuori una riforma dei tribunali criminali et che ne avevano bisogno et hora si dice che si tratti anco di riformar li tribunali civili et de notarij iudici et procuratorij che non ne havevano manco bisogno della primi essendoci da S. S.à stata deputata una congregazione che venerdì fu tenuta la prima volta avanti al s.r. cardinal Borghese» (BAV, *Urb. Lat.* 1076, p. I, cc. 190v-191r, 20 marzo 1608).

³⁸ Il bando (in ASV, *Bandi*, vol. 10) intendeva stabilire «la forma come da qua avanti debbano procedere, havendo dato sexto a molte cose che detti criminalisti facevano alla peggio e fuor d'ogni ragione» (Ivi, c. 156r, 5 marzo 1608).

³⁹ «S'aspetta che in breve venga alle stampe la riforma generale di tutti li tribunali, tanto per li notarij, come per li giudici et criminali et civili, acciò passino le cose della giustitia con miglior ordine» (BAV, *Barb. Lat.* 6341, cc. 45v-46r, 15 marzo 1608).

⁴⁰ «B. V. Urb. Lat. 1076, p. I, c. 191r. (20 marzo-4608).

⁴¹ «Fu imposta l'ultima mano e terminata la Riforma fatta avanti il cardinal Borghese con intervento degli officiali di tutti li tribunali di Roma con la tassa delle mercedi, et altri buoni ordi-

degli altri motivi addotti, non si riscontra nei testi legislativi menzionati nel primo paragrafo e nel corpo della costituzione, sebbene l'espressione non sia estranea alla tradizione del pensiero politico, e indica un valore nuovo cui l'azione di governo si riferisce. La cura riservata all'ambito temporale e alla giustizia non viene più esercitata «uti prudens paterfamilias»³⁰, né spinge alla riforma una dichiarata preoccupazione verso i deboli³¹, ma prevale in tutta la sobria introduzione una generale astrattezza dei referenti e dei termini cui improntare l'attività di governo e di contro campeggiano la figura del pontefice, l'origine divina delle sue responsabilità e la natura temporale dei suoi impegni.

Altrettanto innovativo rispetto alle esperienze dei predecessori, ed in particolar modo di Pio IV, è la procedura di elaborazione del testo legislativo e l'istituzione di una congregazione apposita³². Nel 1562 il pontefice aveva ordinato la bolla di riforma dei tribunali ordinari *Cum ab ipso* dopo aver radunato e ascoltato magistrati e ufficiali alla presenza sua e di alcuni cardinali, il cui consiglio era stato tenuto in debito conto³³. Definitivamente declinato, nella seconda metà del XVI secolo, il collegio cardinalizio come organo politico e sostituito da stabili congregazioni o all'occorrenza da congregazioni speciali³⁴, si procedette in questo campo diversamente, dando forma a un progetto di età sistina, a suo tempo lasciato cadere³⁵.

³⁰ Il riferimento è alla bolla di riforma del tribunale della Camera Apostolica *Romanus portifex* del 1562, in *Bullarium*, cit., t. IV, p. II, n. 65, p. 122.

³¹ Cfr. ad esempio la bolla di Pio IV *Cum ab ipso*, in Ivi, n. 68, p. 129.

³² «Omnes pene almæ Urbis nostræ predictæ magistratus, aliosque viros doctrina et usu præstantes, simul convenire, ac rem per eos diu multumque vocatis iis quorum interesse poterat, examinari fecimus. Quod cum longo tempore, multoque studio et labore, diligenter, fideliterque perfectum, nos de eorumdem consilio [...] ordinamus» (*Bullarium*, cit., t. V, p. IV, n. 189, p. 23, par. 1).

³³ «Magistratus ac notarij et alij officialibus in unum pluries congregatis et in præsentia nostra ac nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ob hoc a nobis specialiter electorum auditis, ac omnibus mature consideratis, etiam de ceterorum omnium fratrum nostrorum consilio [...] ordinamus» (Ivi, t. IV, p. II, n. 68, p. 130, par. 2).

³⁴ Ricostruisce questo processo P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 167 e sgg.

³⁵ Secondo un memoriale preparato da mons. Sega e indirizzato a Sisto V (BAV, *Ottob. Lat.* 2473, cc. 58r-59v), nove congregazioni avrebbero dovuto provvedere ad altrettanti settori del governo temporale e spirituale di Roma: la quarta, deputata ai tribunali, si sarebbe dovuta affidare al cardinale Giulio Antonio Santori «appreso del quale si trova la maggior parte di questa materia digesta in tempo della s. mem.a di Pio quinto, la quale non si puote effettuare che vi s'interpose la morte di quella s. memoria et in tempo della s. memoria di Gregorio poi il negozio ha sempre dormito», c. 58v; per la composizione della congregazione, cfr. Ivi, c. 59r. La segnalazione del documento è di G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano, Feltrinelli, 1961, pp. 104-105.

lenzio accompagnerà la fase redazionale del provvedimento, fino all'annuncio della pubblicazione della riforma e delle prime conseguenze sul piano pratico ⁴².

Protagonista della fase di elaborazione della riforma, suo autore insieme al pontefice è dunque un gruppo di lavoro creato all'uopo, le cui caratteristiche costituiscono notevolmente ad arricchire l'esame del processo decisionale e la natura del provvedimento stesso.

Il governatore e vicecamerlengo Benedetto Ala ⁴³, il vicegerente del Vicario Cesare Fedele ⁴⁴, l'uditore della Camera Apostolica Pier Paolo Crescenzi ⁴⁵, l'uditore e decano della S. Rota Francisco Peña ⁴⁶, il decano dei chierici della Camera apostolica Innocenzo Malvasia, che nel gennaio 1606 era stato nominato prefetto delle carceri romane ⁴⁷, il procuratore fiscale Prospero Farinacci, che è il segretario della congregazione ⁴⁸, l'avvocato dei poveri Giulio

ni che si dovevano osservare, con tutto l'ordine giudiziario de giudici, notari, procuratori, esecutori et simili, e di già è stata consegnata in mano all'avvocato Benigni perché li facci li sommarij e dia poi alla stampa» (BAV, Urb. Lat. 1078, c. 214r, 27 marzo 1610).

⁴² «È di già stata pubblicata la riforma delli tribunali di Roma, la quale comprende non solo li giudici, conotari, ma anco le mercedi et qualità, che devono havere li procuratori, et essendo materia molto longa si rimettono li signori lettori alla stampa», e, tre giorni più tardi, «alla stampa si trova la riforma sopra tutti li tribunali, avvocati et procuratori, per la quale si levarono le appellazioni in cause di poco momento, et si fanno molte altre provvigioni dicendosi che si riformano anchora li beneficii di camerlengo, et della camera apostolica» (BAV, Urb. Lat. 1080, cc. 237r e 263v, 14 e 17 marzo 1612). «Mentre si vanno descrivendo et approvando, secondo si trovano idonei, conforme alla Riforma de' tribunali pubblicata ultimamente, c'ha per fine di ributare quei procuratori, che senza fondamenti di pratica ne teorica l'esercitavano, le materie giudiziarie restano quasi sospese non potendosi far così in un tratto questa diligenza per esser grande il numero di procuratori et notari et li tribunali diversi» (Ivi, c. 274r (31 marzo 1612), ma cfr. anche c. 284v).

⁴³ Vedi A. LAZZARI, *De' vescovi d'Urbino...*, in Urbino, presso G. Guerrini, 1806, p. 182; N. DEL RE, *Monsignor Governatore di Roma*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1972, pp. 97-98 e la bibliografia ivi segnalata.

⁴⁴ Cenni biografici in N. DEL RE, *Il vicegerente del Vicariato di Roma*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1976, pp. 52-53.

⁴⁵ Vedi I. FOSI, *Crescenzi, Pier Paolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984, XXX, pp. 648-649.

⁴⁶ Il profilo della vita e dell'opera di Peña è ricostruito da A. BORROMEO, *A proposito del «Directorium inquisitorium» di Nicolas Eymertich e delle sue edizioni cinquecentesche*, «Critica storica», XX, 1983, pp. 499-547, specie pp. 508-524.

⁴⁷ Sulla ricca ed intensa attività politica di Malvasia si segnalano a titolo esclusivo il dicativo: G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, in Bologna, nella stamperia di S. Tommaso d'Aquino, 1786, V, pp. 165-168 e L. VON PASTOR, *Storia*, cit., voll. X-XII *passim*.

⁴⁸ V. la voce curata da A. MAZZACANE, *Farinacci, Prospero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 1984, XXX, pp. 1-5 e più estesamente il profilo di N. DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XCIV, 1975, pp. 135-220.

Benigni ⁴⁹, il commissario della Camera Giulio Monterenzi ⁵⁰, che divenuto governatore nella primavera del 1610 fu sostituito da Ortensio de Rossi ⁵¹, l'avvocato fiscale e di lì a poco decano degli avvocati concistoriali Giovan Battista Spada ⁵², il primo collaterale di Campidoglio Prospero Turriziani, talora sostituito dal collega Antonio Porzi, l'avvocato dei poveri della Curia capitolina Ottavio Belli (o Bellus) ⁵³: la congregazione riunisce gli esponenti delle principali istituzioni del governo e dell'amministrazione statale e municipale i cui tribunali sono interessati dalla riforma, gli uffici che rappresentano il pubblico in ambito giudiziario o garantiscono il diritto alla difesa e il collegio dei giurisperiti, in sostanza, come avrebbe detto De Luca, prelati e togati «per quorum personas constitui seu representari dicitur tota Curia forensis» ⁵⁴.

Un confronto con la composizione delle successive «congregazioni per la riforma dei tribunali», possibile a partire dal 1644, è illuminante del tratto distintivo di quella padrona ⁵⁵. Innanzitutto viene a perdersi la ricchezza di figure istituzionali rappresentate, ridimensionandosi di conseguenza l'importanza della congregazione. Dagli anni Quaranta, il consenso si riunisce sotto la presidenza del governatore ⁵⁶ e ne fanno parte esclusivamente l'*Auditor Camerae*, l'uditore ge-

⁴⁹ Benigni ebbe una doppia carriera, accademica e curiale. La prima iniziò nel 1574 con l'insediamento delle Istituzioni di Diritto civile alla Sapienza, proseguì con la nomina nel 1597 alla cattedra di diritto in sostituzione del defunto Cino Campano e culminò nel 1614 con la carica di rettore. La carriera curiale invece lo vide uditore del card. camerlengo Pietro Aldobrandino e dal 1603 avvocato dei poveri; ammesso tra gli avvocati concistoriali, ne divenne il decano nel 1623, al posto dello Spada, e nello stesso anno fu nominato arcivescovo di Tossalonica e rinunciò l'anno alla prelatura e al decanato. Morì il 1 agosto 1628 e tra le sue opere si annoverano le *Annotazioni in Statuta Agricoliturae Urbis* (1627): cfr. C. CARTHARIUS, *Advocatorum Sacri Concistorii Sylabus*, Romae, Zenobius Masotti, 1656, pp. 218 sgg; G. CARAFA, *De Gymnasio romano et de eius professoribus*, Romae, typis A. Fulgonii, 1751, I, pp. 226 e 242, II, 416 e 521; *I maestri della Sapienza dal 1514 al 1787. I Rotuli e altre fonti*, a cura di E. Conte, Roma, Istituto storico per il Medioevo, 1991, II, p. 935.

⁵⁰ N. DEL RE, *Monsignor*, cit., p. 98 e la bibliografia ivi citata.

⁵¹ Parono delle cause del palazzo apostolico e commissario generale della R. C. A., morì nel luglio 1622: cfr. V. FORCELLA, *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal sec. XI fino ai nostri giorni*, Roma, Tip. delle scienze matematiche e fisiche, 1869-1884, vol. XIII, p. 453, n. 1101.

⁵² Sullo Spada, cfr. C. CARTHARIUS, *Advocatorum*, cit., pp. 211-212.

⁵³ A cui deve riferirsi forse l'iscrizione riportata da V. FORCELLA, *Iscrizioni*, cit., I, p. 200, n. 764.

⁵⁴ G.B. DE LUCA, *Theatrum*, cit., vol. XV, p. II, *Relatio*, cit., disc. XIV, 16.

⁵⁵ CH. WEBER, *Die Ältesten Päpstlichen Staatskanzleibücher. Elenchus congregationum, tribunaliun et collegiorum Urbis. 1629-1714*, Rom-Freiburg-Wien, Herder, 1991.

⁵⁶ «Fieri solet die Iovis ultima cuiuslibet mensis non impedita et in casu impedimenti fit die Iovis praecedentis in domo illi D. Gubernatoris» (Ivi, p. 251, 1644).

elemento di differenziazione tra i membri sulla base della maturità del percorso compiuto nel circuito di incarichi burocratici, amministrativi, giudiziari e di governo, sebbene proprio l'appartenenza al medesimo ambiente curiale, insieme alla comune formazione giuridica, assicuri omogeneità profonda. Pertanto per alcuni, come il decano degli uditori totali Francisco Peña, l'edizione della riforma sarà l'ultimo frutto di una luminosa carriera, per altri, come Pier Paolo Crescenzi, assunto al cardinalato nel 1611, o Benedetto Ala, nominato vescovo di Urbino nel 1610, un'importante occasione per consolidare la propria posizione in Curia.

Proprio su Francisco Peña merita di soffermarsi, dal momento che egli, oltre a stendere i verbali conservati, dette alla direzione dei lavori un'impronta personale sicura, sebbene difficile da definire in modo puntuale. Quasi settantenne, Peña aveva alle spalle una biografia curiale che sembrava incarnare con straordinaria completezza il quadro teorico di riferimento della riforma dei tribunali e la sua collocazione nel progetto politico di Paolo V. Lo spagnolo vantava una consumata esperienza di revisore di testi legislativi, maturata durante il pontificato di Gregorio XIII al fianco della congregazione deputata a curare l'edizione ufficiale del Decreto di Graziano e in anni successivi, tra il 1584 e il 1589, con la preparazione di altre due raccolte di Decretali, quelle di Gregorio IX e il cosiddetto *Libro VII*. Uditore del tribunale della S. Rota dalla fine degli anni Ottanta del XVI secolo e decano dal 1604, Peña aveva anche lungamente operato ai più alti livelli della pratica giudiziaria, accompagnandovi una perdurante riflessione sulla procedura inquisitoriale, di cui il commento al *Directorium inquisitorium* di N. Eymeric (1578) è solo il frutto più celebrato. Questa attività si era arricchita di incarichi che ne avevano affinato la competenza in campo giurisprudenziale, esercitata come consulente legale degli spagnoli e, proprio negli anni a ridosso del 1608, nella vertenza con Venezia, che condusse in rapporto di stretta collaborazione e fiducia con Paolo V⁶². Avviati i lavori della congregazione per la riforma dei tribunali, durante l'estate del 1608 Peña redasse l'opera *De regno Christi* (1611) che indagava e definiva i fondamenti del potere papale in ambito temporale⁶³.

⁶² Ricostruisce l'attività di Peña, in particolare modo durante il pontificato Borghese, V. FRATESE, *Regno ecclesiastico e Stato moderno. La polemica fra Francisco Peña e Roberto Bellarmino sull'essenziale dei chierici*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIV, 1988, pp. 273-339.

⁶³ G. Bentivoglio (*Memorie*, cit., p. 90) giustifica i limiti dell'ascesa dello spagnolo a più alte responsabilità in questi termini: «gran soggetto per dottrina, bontà e rettitudine. Ma come que-

nerale della Camera Apostolica, il presidente delle carceri e l'avvocato dei poveri; ad essi si unisce nel 1644 e nel 1661 il vescovo di Sidone G. B. Scanarolo, autore del *De visitatione carceratorum*. La cadenza mensile degli incontri si presenta adeguata a soddisfare l'opera della congregazione che, da quanto si evince, ha esclusivamente il compito di ricordare l'attività giudiziaria criminale e civile, mostrando dagli anni Sessanta in poi - quando si aggungeranno al gruppo-banale, mostrando il prelo della confraternita della «Pietà dei carcerati», l'avvocato fiscale e quello dei poveri, il luogotenente civile del Vicario, il procuratore fiscale, il commissario generale della Camera Apostolica, il collaterale capitolino e decano dei patrocinatori delle cause del S. Palazzo⁵⁷ - analogie particolarmente strette con l'articolata «Visita alle Carceri»⁵⁸, a confermare la natura della funzione attribuitale⁵⁹. Com'è noto, sotto Innocenzo XI la congregazione conobbe un periodo di rinnovata vitalità grazie soprattutto alla presenza e all'impegno del cardinale G. B. De Luca⁶⁰: il gruppo di lavoro si aprì agli uditori della Rota e del papa e al sottodotario e tale composizione si mantenne inalterata almeno fino al 1714⁶¹. Questa ritrovata completezza, che interessa figure istituzionali di più alto profilo rispetto ai decenni precedenti, avvicina la congregazione innocenziana a quella paolina e ne ribadisce il comune compito legislativo.

Ma un elenco degli uomini incaricati e delle loro funzioni istituzionali non misura la partecipazione, l'impegno, il ruolo effettivamente svolto da ciascun membro. La struttura gerarchica della congregazione, infatti, introduce un

⁵⁷ *Ivi*, pp. 294-295 (1661).

⁵⁸ Cfr. *Ivi*, p. 301 (1661). La Visita si configura come tribunale supremo nei confronti di quelli ordinari dal momento che, durante le sue ispezioni nelle carceri, «informata del fatto d'ogni uno decreta e risolve quello gli piace liberandone alcuni, et altri condannando a pagare solo un tanto al mese a creditor et ad alcuni facendo gratia, et buone opere fanno tutte a favore de' poveri prigionieri et quello che la visita ordina e inappellabile ad altro tribunale» (BAV, *Orob. Lat.* 1820, *Istruzione della corte di Roma*, cc. 11v-12r).

Sulla «Visita alle Carceri», si veda V. PAGLIA, «La Pietà dei carcerati». *Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, e in particolare modo per la composizione, stabilita da Paolo V proprio nella *Universi agri dominici*, p. 22, n. 4.

⁵⁹ È ciò che si profila ad una lettura di questa documentazione. Tuttavia sul piano operativo, in base alle poche indicazioni documentarie rintracciate da C. Donati («*Ad radicatus submoventium*», cit., pp. 171-172) «sembra che la sua principale, se non unica funzione consistesse nel richiamare l'osservanza della costituzione del 1612 o a intervenire su di essa con marginali ritocchi».

⁶⁰ Sul contributo alla ripresa degli incontri della congregazione, si veda la memoria autobiografica del cardinale in G. B. DE LUCA, *Theatrum*, cit., vol. XV, p. II, *Relatio*, cit., disc. XIV, 16-17, anche in A. L'ABRO, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca - Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991, p. 266, n. 2.

⁶¹ Cfr. CH. WEBER, *Die Ältesten*, cit., pp. 441 e 537.

neamente si stavano impegnando nel definire i tratti formali delle proprie e delle altrui magistrature e una miglior qualità del procedimento giudiziario ⁷⁰.

I lavori

Seguendo il diario delle sedute è possibile ricostruire lo sviluppo dei lavori della congregazione, il metodo seguito, le fonti utilizzate, i temi affrontati, il dibattito e le decisioni maturate. Il modo di procedere nell'esecuzione del progetto è coerente con i principi che avevano presieduto alla costituzione del gruppo. La riforma, infatti, non è pensata *ex novo*, ma è la rielaborazione di una serie di documenti a carattere normativo, promulgati dai pontefici nominati nel progetto o rimasti a livello di progetto, che, frantumati nella discussione e nella valutazione dell'opportunità di accogliere, respingere o modificare ogni singolo punto, vanno a comporre un testo in parte collazionato, in parte nuovo ⁷¹.

Le fonti utilizzate per la riforma furono il risultato di una scelta circoscritta della produzione legislativa in materia di tribunali e di uffici che si estese esclusivamente al moto proprio *Ad onus apostolicae* di Paolo III ⁷²; alle bolle e costituzioni di Pio IV *Cum sicut acceperimus*, *Romanus pontifex*, *Inter multiplices*, *Cum ab ipso*, *Cum inter ceteras*, *In throno iustitiae*, *Cum nuper nos* ⁷³; ai motu proprio di Pio V riguardanti il tribunale dell'*Auditor Camere* e i visitatori delle carceri ⁷⁴;

⁷⁰ Cfr. BAV, *Urb. Lat.* 1076, p. I, cc. 503v-504r. Anche per la ricostruzione di questa vicenda, cfr. N. DEL RE, *Prospero Farinacci*, cit., pp. 162 sgg.

⁷¹ In testa al manoscritto BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 1r si legge che il papa «iussit congregari viros selectos quibus mandavit consignari capitula quaedam edendae constitutionis, ut iudicium suum interponerent».

⁷² In *Bullarium*, cit., t. IV, p. I, n. 59 (4 luglio 1548), discusso tra l'11 settembre e il 2 ottobre 1609, cfr. ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 118v, 185r, 206r-211v.

⁷³ Rispettivamente in *Bullarium*, cit., IV, p. II, n. 42 (26 luglio 1562) riguardante cause civili d'interesse della Camera; n. 65 (27 maggio 1562) sul tribunale della Camera Apostolica; n. 66 (2 giugno 1562) prima riforma del tribunale dell'AC; n. 68 (31 giugno 1562) riforma dei tribunali ordinari; n. 101 (1 novembre 1564) seconda riforma dell'AC; n. 52 (27 dicembre 1561) sulla Rota romana; n. 69 (31 giugno 1562) sulla Segnatura e i giudici della Camera.

Questi provvedimenti furono discussi nell'ordine: l'11 dicembre 1609 (cfr. ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 198r), il 20 e 27 novembre 1609 (*Ivi*, cc. 202r e sgg.), dal 9 ottobre al 13 novembre (*Ivi*, c. 212r), il 18 dicembre, l'8 e il 15 gennaio 1610 (*Ivi*, cc. 215r e sgg.) e, gli ultimi due, il 29 gennaio 1610 (*Ivi*, cc. 224r e 312r).

⁷⁴ In *Bullarium*, cit., t. IV, p. III, n. 157, *Inter illa* (20 novembre 1570) e n. 91, *Reverendi DD visitatores* (29 luglio 1568): esaminati rispettivamente il 4 dicembre e il 9 ottobre 1609 (ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 192r e 212r).

La partecipazione alle sedute fu molto assidua e sostanzialmente omogenea, nonostante il *turn over* delle cariche e occasionali problemi di salute. Ancora una volta sono gli *Avvisi* a fornire i dati qualitativi: ad esempio, le fasi alterne della malattia che tormentava il decano dei chierici della Camera I. Malvasia ⁶⁴, a seguito della quale, «accò che il negotio non patisca essendo Prefetto dell'Anno», fu sostituito da P. P. Crescenzi e da G. Serra - «il che vogliamo che non sia stato di molto gusto all'annalato» ⁶⁵ -; la morte, sempre nel corso del 1608, del decano degli avvocati concistoriali Muzio Velli cui succederà «de iure» Giovan Battista Spada ⁶⁶; la nomina al cardinalato di Capponi nella creazione del novembre 1608, di cui Malvasia, attendendo la propria promozione, rimase «disgustato» ⁶⁷, e la successione di Serra a capo della Tesoreria ⁶⁸.

La ragione istituzionale dell'aggregazione, dunque, non lascia da sola spazio alla variabile che l'individuo inserisce nella carica, il coagulo di sentimenti e interessi che nutre l'esercizio della propria funzione e l'istituzione stessa, e al gruppo ufficiale si sovrappongono un insieme reale, qualificato dalla partecipazione e definito dalla collocazione di ognuno nella rete dei rapporti personali e politici. Prospero Farinacci, ad esempio, figura altamente rappresentativa del personaggio del fiscale, provava un insormontabile avversione per il governatore Ala e per tutto il tempo in cui questi fu in carica ne minò l'autorità e il prestigio nel tentativo di sostituirsi a lui ⁶⁹. L'arresto nel 1608 del marchese di Riano, accusato di aver dato rifugio ad un bandito, alimentò i conflitti personali e giurisdizionali tra Farinacci, l'*Auditor Camere*, il suo luogotenente Sebastiano Guazzino e il governatore, costringendo il pontefice ad intervenire per riportare la pace proprio tra coloro che contemporanea-

sti auditori nazionali senza favore de' loro principi non passano per l'ordinario da quel grado all'altro del cardinalato perciò poi Pagna restò decano [della Rota] e morì, ma con fama onorevolissima, in quell'officio». Mentre Frajese (*Regno*, cit., p. 298) attribuisce la mancata promozione al contenuto di un memoriale del 1595, *De veris et falsis remediis christiana religionis instauranda et catholicos conservandi*, in cui l'autore prendeva posizione contro l'assoluzione di Enrico IV.

⁶⁴ BAV, *Urb. Lat.* 1076, p. I, *passim* e c. 566r-v.

⁶⁵ *Ivi*, c. 504v. Pastor (*Storia*, cit., vol. XII, p. 69) ipotizza che le ragioni della sostituzione fossero piuttosto da rintracciarsi nella scarsa severità dimostrata da Malvasia nel reprimere le frodi ai danni dell'Annona.

⁶⁶ *Ivi*, cc. 633v-634r.

⁶⁷ *Ivi*, c. 861r. Sul tesoriere, cfr. L. OSBAT, *Capponi, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., 1976, XIX, pp. 67-69.

⁶⁸ BAV, *Urb. Lat.* 1076, p. I, c. 872r.

⁶⁹ Cfr. *Ivi*, cc. 937v-938r (31 dicembre 1608) e *Ivi*, p. II, c. 85r. La citazione integrale è riportata anche da N. DEL RE, *Prospero Farinacci*, cit., p. 154.

alle ricordate disposizioni di Gregorio XIII su Curia Savelli del 1575⁷⁵; ai provvedimenti di Sisto V *Ad Romanum pontificem* e *In sublimi*⁷⁶ e a quelli di Clemente VIII relativi alle sportule degli ufficiali e alle carceri⁷⁷.

La mancata inclusione di quest'ultimo pontefice nel novero di coloro cui il proemio della costituzione rende omaggio per l'impegno in campo giudiziario e amministrativo non corrisponde al ruolo che nei lavori della congregazione e nella redazione del testo ebbero due documenti prodotti durante il pontificato Aldobrandini e mai pubblicati, nella preparazione dei quali non si può escludere il contributo di Paolo V, allora Camillo Borghese. Si tratta di una serie di «Capita reformationis quam facere intendebat Clemens VIII» riguardanti i tribunali e gli ufficiali della Camera Apostolica e di tutto lo Stato ecclesiastico⁷⁸, da cui mossero i lavori collegiali nel marzo del 1608, e della *Reformatio tribunalium Camerarii, Thesaurarii, Clericorum Camerae, Praesidium et aliorum officialium Camerae Apostolicae*, che il papa stesso fece pervenire al fiscale perché ne proponesse la lettura e la discussione, come avvenne in modo sistematico dall'aprile 1609⁷⁹.

Accanto a questa rilettura delle iniziative legislative precedenti, la congregazione prese in esame numerosi appunti e memoriali inoltrati dai rappresentanti di alcune istituzioni — il senatore⁸⁰, l'avvocato e il procuratore dei poveri⁸¹, il fi-

⁷⁵ Esaminata il 5 marzo 1610, *Ivi*, c. 326r.

⁷⁶ In *Bullarium*, cit., t. V, p. I, n. 144 (15 marzo 1589) sulle pene in *criminalibus* e *Ivi*, t. IV, p. IV, n. 113 (1 dicembre 1587) sulle prerogative in *civilibus* del Governatore: disposizioni considerate il 26 febbraio e il 12 marzo 1610 (ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 325r e 327r).

⁷⁷ Si tratta del chirografo del 4 marzo 1595 che proibisce agli ufficiali del Governatore, cui si è già provveduto di salario, di ricevere altri emolumenti, degli «Ordini da osservarsi da gli ufficiali dello Stato in materia di sportole» del sovrintendente P. Aldobrandini (3 gennaio 1595) e del «Decreto da osservarsi delli guardiani e custodi delle carceri di Roma» del 25 luglio 1592 (confermato dal governatore Ala il 20 giugno 1605), allegati rispettivamente in ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 319r-320r, 323r e 328r. Considerati il 5 e il 12 febbraio e il 12 marzo 1610, *Ivi*, cc. 318r, 322r, 326r e 327r.

⁷⁸ BAV, *Vat. Lat. 5427*, cc. 2r e sgg. L'indicazione della natura del materiale è annotata sulla c. 12v. Cfr. anche ASV, *Fondo Borghese I*, 28, c. 260v.

⁷⁹ ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 68r, 69r e sgg. La versione contenuta nel volume è mutila, copie integrali di questo testo si rintracciano in ASV, *Fondo Borghese IV*, 216, cc. 68r e sgg. e BAV, *Vat. Lat. 5549*, *Reformationes tribunalium Urbis de ordine SDN Clementis papae VIII*.

⁸⁰ ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 54r-55r «Capita data ab illustrissimo Senatore Urbis» (30 gennaio 1609). Ma cfr. anche la documentazione presentata a proposito delle prerogative giurisdizionali sugli ebrei tanto dalla magistratura capitolina quanto dal Vicario (*Ivi*, cc. 237r e sgg.).

⁸¹ *Ivi*, cc. 8v-9v e 227 e sgg.

scale⁸², il decano della Rota, Orazio Savelli⁸³, i notai e cursori dei diversi tribunali⁸⁴ — e dai gruppi interessati dalla riforma, cioè gli agenti delle comunità⁸⁵ e delle province⁸⁶ e i consoli degli speciali⁸⁷, che non avevano mancato di attenersi in difesa delle prerogative e dei benefici goduti⁸⁸.

In talune occasioni la congregazione si riunì insieme a figure istituzionali per ascoltarne direttamente l'opinione⁸⁹ o deliberare congiuntamente su materie particolari⁹⁰; in talune altre invece alcuni membri furono incaricati di mediare tra le istanze presentate e la congregazione⁹¹.

La congregazione aveva iniziato a riunirsi a San Pietro nell'appartamento del cardinale Scipione Borghese⁹², il quale, sulla base dei verbali, sembra che non sia

⁸² *Ivi*, cc. 61v e 64r (14 marzo 1609).

⁸³ *Ivi*, cc. 61r-v e 63r-64r (14 marzo 1609).

⁸⁴ *Ivi*, cc. 19r e sgg. «Si danno l'infrascritti capi à cotesta sacra Riforma, acciò si provedi di oportuno rimedio per beneficio publico et particolare». Sul retro di una delle copie allegate al manoscritto della Biblioteca si legge «capitoli che si pretendono dati dal collegio dei cursori per la riforma» (BAV, *Vat. Lat. 5427*, c. 216v).

⁸⁵ ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 16r (13 giugno 1608).

⁸⁶ *Ivi*, c. 48r (9 gennaio 1609).

⁸⁷ *Ivi*, c. 57v (20 febbraio 1609). C'è anche un memoriale del Protomedico che perora la difesa della propria giurisdizione sui consoli degli speciali piuttosto indisciplinati a questo riguardo (BAV, *Vat. Lat. 5427*, c. 230r, 21 luglio 1608).

⁸⁸ Ad esempio il 16 luglio 1608 nel Consiglio pubblico di Campidoglio si deliberava che alcuni cittadini dovessero intervenire a nome del Popolo romano «in congregationibus faciendis super iurisdictionibus competentibus inter notarios capitulinos et notarios AC et quod iura dictionum notariorum curie capitulii ac Populi romani vehementissime defendere et conservare», ASC, *Camerale Capitolina*, cred. I, t. 31, c. 239v. Solo nel febbraio 1609, tuttavia, fu esaminata, «ut tandem anputetur», la vertenza che *dixi* pendeva tra i notai delle rispettive magistrature e che «sepiissime per summos pontifices pro tempore diversis S. R. E. cardinalibus oretenus commissa et nunquam terminata» (ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 55v e sgg.).

⁸⁹ Il 10 ottobre 1608 furono ascoltati i notai e dopo che i membri della congregazione ebbero formulato una decisione in merito ad estratti e registri «notarii auditi acquiteverunt», *Ivi*, c. 28v; mentre nel novembre del 1610 a proposito della Curia Savelli «post longum discursum fuit conclusum quod audiretur dominus Dux de Sabellis super suis pretensionibus», *Ivi*, c. 305r. Sull'opportunità o meno di convocare i custodi delle carceri, cfr. *Ivi*, c. 21r.

⁹⁰ Il 10 maggio 1608 fu indetta d'ordine del pontefice una seduta speciale «super spectantibus ad maleficia Statu ecclesiasticis», cui parteciparono il tesoriere generale L. Capponi, il tesoriere provinciale G. Qualtieri e il chierico della Camera G. Serra, oltre a Malvasia, Monterenzi e Farnacci (*Ivi*, c. 15r).

⁹¹ Il 20 marzo 1609 si stabilì che il Governatore e l'Avvocato dei poveri ascoltassero i notai della Camera a proposito delle tasse e riferissero quindi alla congregazione l'esito dei colloqui (*Ivi*, c. 64v).

⁹² Cfr. ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 1r e BAV, *Vat. Lat. 5427*, c. 2r.

mai intervenuto alle riunioni ⁹³, ma occasionalmente la seduta fu convocata anche presso il Quirinale, segno inequivocabile della premura con cui il papa seguiva i lavori collegiali ⁹⁴. Il ruolo di Paolo V nella elaborazione della riforma fu improntato ad un'attiva partecipazione, ma dalla fonte non appare invasivo. Il pontefice intervenne per inoltrare documentazione giudicata importante per i lavori della commissione ⁹⁵, convocò, come si è detto, riunioni speciali, lesse e commentò tutte le decisioni raggiunte ⁹⁶. A volte il suo giudizio risultò vincolante ⁹⁷, a volte il parere o l'influenza vennero sollecitate dalla congregazione o dai suoi membri ⁹⁸ e in alcune circostanze si reputò opportuno rimettere al pontefice la decisione definitiva ⁹⁹; tuttavia nella maggior parte dei casi i membri della commissione provvedevano senza chiedere al momento l'opinione particolare del papa ¹⁰⁰.

⁹³ Traccia di un coinvolgimento iniziale si rinviene in ASV, *Fondo Borghese* I, 28, c. 260v, allorché gli vengono inviati i capitoli clementini «ut ... possit super illorum resolutione suam proferre sententiam».

⁹⁴ È registrato che si tennero sedute nel palazzo del Quirinale nel maggio del 1610, ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 225r e 226r. Rileva G. Carocci (*Lo Stato*, cit., p. 111) che «Clemente VIII, ripristinando, pare, una abitudine di Sisto V, fece radunare le congregazioni nel suo palazzo, in maniera da potervi assistere personalmente quando lo ritenesse opportuno».

⁹⁵ Oltre ai materiali clementini, nel febbraio del 1609 Paolo V inviò alla congregazione i capitoli della vertenza tra i notai capitolini e quelli dell'*Auditor Camera* e, un mese più tardi, ordinò la discussione di un memoriale anonimo, il cui estensore «per beneficio pubblico [aveva reputato] con l'occasione della Riforma di venire a ricordare alle Signorie Vostre che si degnino provvedere sotto quelle pene che li parerà all'infrastrate cose» (ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 55v e 60v).

⁹⁶ Nella seduta del 30 maggio 1608, ad esempio, «primo loco lecta fuerunt capitula in aliis congregationibus disputata [...] ordinata iuxta censuram iam factam et S. D. N. iudicium», BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 114r. Analogamente il papa aveva operato durante la vertenza con Venezia con i suoi collaboratori, tra cui il più stretto era stato proprio F. Peña: cfr. V. FRAJSE, *Regno*, cit., p. 303.

⁹⁷ Cfr. BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 250r, *Capitula contenta in reformatione tribunalis AC quae sunt de ordine Sanctissimi in omnibus tribunalibus urbis pari modo per eorum notarios observanda*.

⁹⁸ Ad esempio, venne chiesta una valutazione del papa prima di prendere una decisione a proposito di Curia Savella e delle propine del giudice di Borgo (cfr. ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 305r e BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 110v) e, quando nel maggio del 1610 il procuratore fiscale di Campidoglio presentò un'informazione riguardante i carcerati per debiti che non ottenne l'approvazione sperata, si rivolse al pontefice, il quale ne ordinò la discussione collegiale (ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, cc. 226r-228r).

⁹⁹ È il caso della vertenza sulla giurisdizione degli ebrei tra il Senatore e il Vicario: in entrambe le sedute dedicate all'argomento, il 9 e 16 luglio 1610, si stabilì di rimettere la decisione al giudizio del papa, tanto più che il decreto concordato il 9 luglio non ne aveva incontrato il favore (ivi, cc. 233r, 275r e 278r).

¹⁰⁰ Per quanto riguarda le propine dei tribunali di Borgo, Curia Savelli e Tor di Nona e la giurisdizione in criminale degli ultimi due, «omnes dixerunt quod fiat verbo cum sanctissimo et excellentissimo quoad propinas non quantum ad iurisdictionem», BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 110v. Cfr.

Dall'esame dei voti appaiono i criteri che determinarono i giudizi della congregazione sulle singole materie. Naturalmente la maggior parte delle valutazioni fu condizionata dalle caratteristiche del documento in cui s'inseriva il capitolo in discussione: in taluni casi, ad esempio, si respinse il testo perché le disposizioni contenute erano già comprese in bolle precedenti ¹⁰¹, oppure perché vi si era provveduto nel corso dei lavori. Ma anche l'esperienza pratica giocò un ruolo determinante nel qualificare come inattuati alcune situazioni, soprattutto laddove non risultasse alcuna violazione o abuso, e pertanto non meritevoli di alcuna specifica prescrizione ¹⁰². È infatti proprio il riscontro di un'applicazione irregolare della normativa che giustifica il provvedimento di riforma e ne sancisce i limiti ¹⁰³. Infine intervennero considerazioni che si richiamavano al diritto civile oppure alla tradizione giurisprudenziale, abbracciate in modo particolare dai rappresentanti della magistratura capitolina e dall'uditore della Rota ¹⁰⁴. Peña, tra gli altri, suggerisce nelle note con grande accuratezza anche le soluzioni formali e linguistiche che che migliorino e agevolino la fruizione del prodotto legislativo ¹⁰⁵.

La costituzione si articola in venticinque capitoli. I primi nove sono dedicati ai diversi tribunali romani, eccettuati quelli dell'Inquisizione e del Vicario; il settimo riguarda la giurisdizione sugli ebrei; cinque capitoli sono riservati ai ma-

il decreto concordato, ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 123r e il capitolo definitivo, *Bullarium*, cit., t. V, p. IV, n. 189, p. 31, par. VIII, *De Curia Sabellorum et Turris Nona*.

¹⁰¹ Cfr. ad esempio il richiamo alla costituzione di Gregorio XIII per quanto riguarda Curia Savelli, ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 8v. Particolarmente importanti, a questo proposito, furono la bolla di Paolo III *Ad omnes apostolicae* e la *Reformatio tribunalium ordinarium* di Pio IV *Cum ab ipso*.

¹⁰² A proposito dell'obbligo di condurre il confronto tra testimoni e rei singolarmente, si stabiliva che «non ponatur quia practici testabantur non constare de abusu» e analoghe espressioni ricorrevano nella discussione del paragrafo successivo (BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 102, par. 13 e 14).

¹⁰³ A riguardo del primo capitolo esaminato il 14 marzo 1608, ad esempio, si decideva «non esse ponendum in reformatione tanquam superfluum quia sic etiam de iure est, nec contrarium servatur in Urbe et in Statu ecclesiastico et propterea cum in hoc non adsit aliquis abusus contra ius Reformatione non est opus, cum reformatio fiat ad tollendos abusus et non ad faciendum constitutionem iuri communi conformem» (ASV, *Fondo Borghese* I, 28, c. 258r).

¹⁰⁴ Ad esempio Peña, esprimendo parere favorevole ad un provvedimento che vietava ai giudici di formare il processo o una inquisizione speciale solo sulla base di lettere e memoriali anonimi o di una denuncia segreta, argomentava che il paragrafo «reducat ad praxim textum et documentum Bartoli, Baldi et communiter scribentium in L. congruit, ff. de officio praesid[is] servatis tamen regulis iuris» (BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 2v).

¹⁰⁵ Nel dichiararsi favorevole al contenuto di un capitolo del progetto aldobrandino commentava «sed vellem in eo exprimi penam chirographi fel. rec. Clementis papae VIII ne fiat relatio ad legem non publicatam et omnibus notam» (ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c.14v).

giurati (X-XII), ai giudici commissari (XIV) e alla regolazione degli emolumenti (XIII); i successivi quattro riguardano le altre figure che a diverso titolo partecipano della dinamica processuale, l'avvocato dei poveri e del Fisco (XV), il procuratore dei poveri (XVI), il fiscale (XVII), gli avvocati, i procuratori e i sollecitatori (XVIII); il diciannovesimo, eccezionalmente lungo, si occupa dei notai e il successivo dei documenti da essi prodotti; seguono quindi i capitoli relativi alle famiglie dei tribunali, cioè cursori e mandatarî (XXI), bargelli e esecutori (XXII); il due capitoli seguenti sono dedicati alle carceri e alla visita; infine il protomedico e gli aromatarî. A conclusione sono elencate le pene previste per le contravvenzioni, mentre un documento distinto, ma associato stabilisce le tasse dovute per i diversi atti giudiziari ¹⁰⁶.

L'ordine dei lavori tuttavia non rispettò quello recepito nel testo della costituzione, dal momento che i primi paragrafi elaborati furono quelli che andarono a costituire il nucleo dei capp. X-XII relativi ai magistrati. In sostanza, nel primo anno di lavoro, mentre si prendevano in considerazione i documenti che pervenivano dalle diverse istituzioni o figure professionali interessate dalla riforma, la congregazione esaminò uno dei testi legislativi più recenti, il primo progetto di riforma della procedura di Clemente VIII. A partire dalla primavera del 1609 si affrontò la discussione sulle singole magistrature, esaminando sistematicamente, e successivamente, dal settembre dello stesso anno, la legislazione pontificia dedicata ai diversi tribunali ¹⁰⁷.

Si può in ogni caso operare una distinzione nella conduzione dei lavori tra i primi incontri, molto più ricchi di dibattito, e quelli successivi, in cui, operando soprattutto sulla normativa edita, la discussione sembra arenarsi e non lascia che una traccia sommaria nel volume dei resoconti, registrando semplicemente l'approvazione o il rifiuto dei capitoli oppure la totale inclusione del documento nel *corpus* delle decisioni ¹⁰⁸, sebbene di fronte alle vertenze tra tribunali, come

¹⁰⁶ *Bullarium*, cit., t. V, p. IV, n. 191.

¹⁰⁷ Fin dalla prima seduta della Congregazione G. B. Spada aveva proposto questo procedimento invitando a separare nella discussione del documento clementino «decreta circa curiam et curiam pro maioribus facultate», cfr. BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 2r.

¹⁰⁸ È il caso della disposizione di Pio IV sulla Rota o di Sisto V sulle pene da comminarsi nelle cause criminali, cfr. ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, ann. XI, 90, cc. 312r e 325r. Un'anticipazione di ciò si era avuta nell'ottobre del 1608, quando a proposito della costituzione di Pio IV *Curia sicut accepimus*, «omnes censuerunt [...] observandum circa extractus et regista: et quod etiam tenor inseratur de verbo ad verbum» (*Ivi*, c. 28v).

quella che, ad esempio, oppose il Senatore e il Vicario sulla giurisdizione degli ebrei, il confronto si rianimò ¹⁰⁹.

L'opera di compilazione del testo, condotta sulla raccolta dei decreti ¹¹⁰, fu affidata fin dalla primavera del 1610 all'avvocato G. Benigni, forse affiancato al vicegerente Fedele con il quale fu interpellato direttamente sull'ordine dato alla materia ¹¹¹. Questa parte della vicenda della costituzione, tuttavia, rimane nell'ombra, poiché le informazioni e i documenti in nostro possesso non registrano altro che i dubbi sollevati occasionalmente da Benigni nel corso di quell'anno e le «competentes responsiones» della congregazione ¹¹².

Il capitolo sulla tortura come esempio del processo decisionale

L'analisi della discussione e dell'elaborazione del capitolo sulla tortura consente di verificare nel dettaglio le osservazioni di carattere generale riguardanti i lavori della congregazione nel loro complesso, senza voler entrare nel merito della materia, ma sottraendosi alla vischiosità di temi più prossimi agli interessi personali dei membri e soggetti ad una intensa opera di statuizione da parte dei pontefici, quali sono le giurisdizioni dei singoli tribunali e le competenze degli uffici notarili.

Il capitolo inserito nella raccolta clementina relativa alle magistrature della Camera Apostolica e dello Stato faceva divieto ai giudici di ricorrere al tormento della veglia altrimenti che «in delictis atrocissimis» e in presenza di «indicia urgentissima», chiedeva di procedere con l'approvazione della congregazione del tribunale o l'ordine del magistrato superiore, debitamente registrato, e stabiliva che in ogni caso il titolare della causa dovesse assistere personalmente alla tortura ¹¹³. La discussione di questo testo si svolse durante la seduta dell'11 aprile 1608

¹⁰⁹ Cfr. *Ivi*, c. 240v.

¹¹⁰ Nel settembre del 1609 Peña aveva ricevuto la «copia omnium decretorum congregatorum usque in presentem diem factorum, quam poterit dominus meus ad sui libitum videret» (*Ivi*, c. 118v).

¹¹¹ *Ivi*, c. 225r.

¹¹² *Ivi*, cc. 234r-235r e 305r.

¹¹³ «Prohibemus in super ne iudices utantur tormenta vigiliæ præter quam in delictis atrocissimis et quando indicia sunt urgentissima et tunc non nisi cum voto congregatorum illius tribunalis ubi causam agitari contingit [...] vel si causam moram non patiar factio verbo cum superior illius tribunalis ac habito ad id ordine expresso, quem notarius cause in processum adnotare teneatur et nihilominus dicti iudices tam dicto quam aliis tormentis continue assistant nec eorum loco notarios, vel substitutum fiscalem relinquant, et a verbis ac factis iniuriis erga reos vel testes abstineant [...]» (BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 13v).

alla presenza di tutti i membri della congregazione, eccettuato il governatore che aveva abbandonato quasi subito l'incontro per ragioni di salute¹¹⁴, e la maggioranza si dichiarò favorevole al contenuto della disposizione, pur ritenendo opportuno introdurre alcune modifiche ed attenuazioni.

Il dibattito, succintamente registrato, tocca tre ordini di questioni che appartengono alla trattazione giurisprudenziale di questa materia: ci si domanda infatti se la costituzione debba prevedere o esprimersi in merito al tormento, quale funzione abbia nell'iter processuale e come debba essere impartito. Il secondo colloquale di Campidoglio chiedeva infatti che il *tormentum vigiliz* non fosse inserito nei termini del capitolo clementino, ma conservato «ad erudendam veritatem», con le modifiche introdotte in un «paragrafo» non meglio specificato, da identificare forse, almeno nel contenuto, con quello «preparatorio». Nelle parole di Porcizi riecheggia quanto previsto dallo Statuto di Roma, che sotto questo profilo assicura la tutela del reo più di quanto non faccia il progetto di Clemente VIII¹¹⁵. Lo stesso Peña nelle sue dense note richiamava la funzione riconosciuta alla tortura dal diritto canonico e da quello civile¹¹⁶, segnalando però innanzitutto la novità che secondo alcuni il tormento fosse stato introdotto a Roma durante il pontificato di Pio V da un giudice dell'allora governatore¹¹⁷. Non si tratta dell'uni-

Una dettagliatissima descrizione della veglia è fornita da P. FARINACCI, *Praxis et theoricæ criminalis... tractatus*, Venetiis, apud Georgium Vaniscum, 1609, p. I, t. II, *Variarum questionum*, I, II, *De inditiis et tortura*, q. XXXVIII, n. 70. Per una contestualizzazione storico-giuridica, cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1953, I, pp. 202-203.

¹¹⁴ BAV, Vat. Lat. 5427, c. 104v. Ricorda T. Ambrosino (*Processus Informativus sive de modo formandi Processum Informativum brevis tractatus...*, Venetiis, Heredes Petri Ricciardi, 1610, p. 233) a proposito della tortura inflitta anche durante la fase informativa del processo, contrariamente ai dettami teorici, che «ita etiam observatur in Urbe in Curia R. D. Gubernatoris vigore factum ipsius R. D. Gubernatoribus a Summis Pontificibus concessarum».

¹¹⁵ BAV, Vat. Lat. 5427, c. 104v. Gli Statuti del 1580 consentivano di procedere alla tortura «pro veritate eruenta» contro «publici latrones et viarum violatores, homicidæ, falsarii monetarum, maiestatis rei, incendiarii, violatores mulierum, sodomitæ, status Romani populi perturbatores et proditores [...] ne tanta scelera impunita remaneant», a discrezione del Senatore e dei suoi giudici, mentre negli altri casi ciò era possibile solo in presenza di legittimi indizi o testimonianze, cfr. *Statuta Almaz Urbis Romæ auctoritate Gregorii PP XIII a Senatu Populoque Romano edita*, Romæ, in ædibus Populi Romani, 1580, I, II, cap. XIII, *De questionibus et tormentis*.

¹¹⁶ ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 6r. Aveva scritto a questo proposito: «est enim tortura subsidium quoddam extremum ad inventiendum veritatem: quamvis hodie de san-guinariorum quorundam iudicum consuetudine, facile non expectatis aliis probationibus ad torturam protinus accedatur, in quo gravissime erratur», N. EYMERICH, *Directorium inquisitionum... cum commentariis Francisci Pegna*, Romæ, in ædibus Populi Romani, 1585, p. 641 e, per un esame generale del problema, cfr. la q. LXI, «De questionibus et tormentis», pp. 641-648.

¹¹⁷ ASV, *Miscellanea Armadi I-XV*, arm. XI, t. 90, c. 5v.

co riferimento storico dato dall'uditore rotale e non appare privo di significato dal momento che prelude al suo rifiuto che in una costituzione papale, e in particolare modo di Paolo V, si facesse parola di questo acerbo tormento¹¹⁸. Anticipando il collaterale e puntualizzando il quadro teorico di riferimento degli ufficiali capitolini, anche l'avvocato dei poveri Ottavio Beli opponeva una sorprendente resistenza al provvedimento e giudicava che non avrebbe dovuto essere inserito nella costituzione, perché, a suo avviso, contrario allo *ius commune*, il diritto che il tribunale del Senatore osservava «ad unguem»¹¹⁹. In aggiunta, Beli richiamava alla memoria l'esempio di quanti in questo tormento avevano perduto la vita e «pro hac parte allegavit chartarum», purtroppo irreperibile¹²⁰. Il vicegerente rispose la generale incertezza prospettando che il governatore avesse un colloquio con Paolo V al fine di stabilire se il tormento della veglia fosse da menzionare nella costituzione o piuttosto se il pontefice intendesse provvedervi con un decreto speciale. Si configura pertanto un blocco almeno inizialmente contrario in assoluto alla tortura della veglia e fortemente dubbioso della sua compatibilità con il testo che si andava preparando, testimone, al di là degli esiti, della discussione in atto nell'ambiente curiale romano.

Beli, in ogni caso, aveva sfumato la propria posizione chiedendo che se tale norma fosse da ricomprendere nella costituzione paolina, ciò avvenisse a determinate condizioni, che anche Peña e Monterenzi avevano fatto proprie, senza specificarne il contenuto. Farinacci, che nella *Praxis et theoricæ criminalis* si era espresso con severità sull'applicazione del tormento della veglia, reputava che dovesse essere del tutto regolata e, concordando pienamente su questo punto, tutti i membri della congregazione avanzarono proposte. Malvasia, che pure sconsigliava di eliminare il tormento, suggeriva di impartirlo solo alle persone di condizione inferiore, a Roma e nelle curie superiori e il vicegerente ribadiva che si procedesse alla tortura solo nei delitti atrocissimi, con il consenso della congregazione del tribunale e, fuori della Dominante, l'approvazione dei presidi delle province o della S. Consulta. Spada accettava la veglia con il divieto, in particolare modo, di sottoporre l'inquisito ad altro tormento, e del pari si pronunciarono il vicegerente e Benigni. L'opportunità di specificare o meno un tempo massimo di

¹¹⁸ Ivi, c. 6. Cfr. anche ASV, *Fondo Borghese I*, 28, c. 267r.

¹¹⁹ Sullo *ius capitolino*, BAV, *Ottob. Lat.* 1820, c. 1r.

¹²⁰ BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 104v. Farinacci (*Praxis*, cit., p. I, t. II, *Variarum questionum*, I, II, *De inditiis et tortura*, q. XXXVIII, n. 70), che pure sottolineava il rischio tecnico di procurare la morte dei rei, non credeva che su cento uomini più di quattro o cinque fossero stati vittime della tortura (*martyres*), avendo tutti gli altri prodotto la confessione del reato commesso.

tortura è l'ultimo punto della discussione e sintetizza le diverse posizioni del gruppo: Peña e Beli proposero una durata della veglia non superiore alle dodici ore, mentre Crescenzi e Malvasia auspicarono un termine l'uno di otto, l'altro di quindici ore. Benigni insisteva piuttosto sulla necessità di regularsi secondo la qualità delle persone e tutti gli altri membri conclusero, pertanto, che conveniva evitare di prescrivere indicazioni di sorta, dal momento che non poteva addursi una regola sicura¹²¹. Il capitolo elaborato recependo il contenuto degli interventi arricchiava dunque il testo clementino di importanti disposizioni a cautela dei rei¹²² e in questi termini, sebbene in forma stilisticamente migliore, sarebbe stato introdotto nella costituzione¹²³.

Con questo esempio, dunque, si è inteso illustrare in modo puntuale la ricchezza della fonte documentaria e dare un saggio concreto, ancorché preliminare, della sua importanza per lo studio dell'attività legislativa pontificia e la storia delle istituzioni giuridiche romane.

Simona Fecci

¹²¹ ASV, *Fondo Borghese* I, 28, c. 267v. A proposito del tempo di durata della tortura scriveva S. Guazzino (*Tractatus ad defensam inquisitionum, carceratorum, reorum et condemnatorum super quocumque crimine*, Roma; per Andream Phæum, 1614, p. 898): «Et ego certe nunquam reitini ultra decem horas reos in dicto tormento, licet per quemdam iudicem, non tempore S. D. N. Pauli V, sed aliis temporibus, sciam detentum fuisse quemdam imputatum pro cappelgiatore in Urbe noctis tempore, per vigintiquatuor horas, qui iudex post multos varios casus miserime obiit».

¹²² «Tormento vigilie iudices non utantur nisi in delictis atrocissimis, et in quibus etiam urgentissima præcedat inditia. In Urbe non nisi de voto congregationis illius tribunalis, extra Urbem de ordine præsidis provinciarum vel sacra Consulta, et quando reus ponitur in tormento vigilie non præcedat eodem tempore vel die aliud tormenti genus, nec reus qui tormento funis semel atque iterum tortus fuit in tormentum vigilie, in eoque detineatur brachiis non extensis ad modum torture ita ut ultra vigilie tormentum patiatur et tormentum funis, sed in omnibus servetur moderamen, ita ut innocentie vel supplicio illius remaneat. Iudicesque tam in hoc tormento quam in aliis continuo assistant nec eorum loco notarium vel substitutum fiscalem relinquant» (ASV, *Miscellanea Armadi* I-XV, arm. XI, t. 90, c. 120r-v).

A distanza di mesi, la discussione del secondo progetto clementino offriva l'occasione di confermare le decisioni prese nell'aprile del 1608, dal momento che i due capitoletti riguardanti la tortura contenuti nel testo - «Iudices continuo adstant tormentis reorum nec relinquant loco ipsorum notarios vel substitutum fiscalem» e «Tormentum vigilie non inferatur nisi in atrocissimis» (ASV, *Fondo Borghese* IV, 216, c. 94r e BAV, *Vat. Lat.* 5549, c. 63v) - venivano sbrigativamente liquidati, il primo provvedendo ad inserirlo se non lo si fosse già fatto, il secondo in quanto già previsto (BAV, *Vat. Lat.* 5427, c. 208r e ASV, *Miscellanea Armadi* I-XV, arm. XI, t. 90, c. 144r).

¹²³ *Bullarium*, cit., t. V, p. IV, n. 189, p. 33, par. X, 30.